

FSO-SVO
FEDERAZIONE SVIZZERA DEGLI OSTEOPATI

STATUTO DELLA FSO-SVO

Adottato con l'Assemblea costituente del 2 dicembre 2005
Modificato dalle Assemblee generali del 29 febbraio 2008, del 27 marzo 2009,
del 12 marzo 2010, del 25 marzo 2011, del 23 settembre 2011,
del 2 ottobre 2014, del 14 aprile 2016 e del 3 maggio 2018.

Sommario

I. Nome, sede e scopo	5
ART. 1 NOME	5
ART. 2 SEDE	5
ART. 3 SCOPI	5
ART. 4 COMPITI	5
II. Membri	6
ART. 5 CATEGORIE DI MEMBRI	6
ART. 6 MEMBRI ORDINARI	6
ART. 7 MEMBRI ONORARI	6
ART. 8 MEMBRI D'ONORE	6
ART. 8BIS MEMBRI PASSIVI	6
ART. 9 AFFILIAZIONE OBBLIGATORIA AD UN'ORGANIZZAZIONE DI BASE	7
ART. 10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI MEMBRO	7
ART. 11 DIRITTI	8
ART. 12 DOVERI	8
ART. 13 SOSTANZA E RESPONSABILITÀ	8
III. Organizzazione di base	9
1 ORGANIZZAZIONE DI BASE: LE SOCIETÀ CANTONALI DEGLI OSTEOPATI (SCO)	9
ART. 14 ORGANIZZAZIONE DI BASE CON DUPLICE AFFILIAZIONE NECESSARIA	9
ART. 15 RICONOSCIMENTO DELLE SOCIETÀ CANTONALI DEGLI OSTEOPATI	9
ART. 16 COMPITI E FUNZIONI DELLE SOCIETÀ CANTONALI DEGLI OSTEOPATI	9
IV. Organi della FSO-SVO	10
1. INTRODUZIONE	10
ART. 17 ORGANI	10
ART. 18 ELEZIONI AGLI ORGANI DELLA FSO	10
2 L'ASSEMBLEA GENERALE	10
ART. 19 DECISIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE	10
ART. 20 COMPETENZE	10
ART. 21 CONVOCAZIONE	11
ART. 22 DIRITTO DI PRESENTARE UNA PROPOSTA ALL'AG	11
ART. 23 VOTO PER CORRISPONDENZA	11
ART. 24 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	12
3 IL COMITATO CENTRALE (CC)	12
ART. 25 COMPOSIZIONE	12
ART. 26 ELEZIONE DEL COMITATO DELLA FSO-SVO	12
ART. 27 COMPETENZE	12
ART. 28 ORGANIZZAZIONE E RIUNIONE	13
ART. 29 DECISIONI	13
ART. 30 RAPPRESENTANZA	13
4 LA SEGRETERIA GENERALE (SG)	13
ART. 31 COMPOSIZIONE E COMPETENZE	13
5 GLI ORGANI DI DEONTOLOGIA (CED E CIED)	13

ART. 32	COMPOSIZIONE DEL CED	13
ART. 33	COMPETENZE E COMPITI DEL CED.....	14
ART. 34	COMPOSIZIONE DELLA CIED	14
ART. 35	COMPETENZE DELLA CIED	14
ART. 36	DIRITTO DI PROCEDURA	14
ART. 36B	IL MEDIATORE	14
6	LA COMMISSIONE D'AMMISSIONE (CAD)	14
ART. 37	COMPOSIZIONE	14
ART. 38	COMPETENZE	14
ART. 39	CONVOCAZIONE	15
ART. 40	DECISIONI	15
7	LA COMMISSIONE ACCADEMICA (COMACAD).....	15
ART. 41	COMPOSIZIONE	15
ART. 42	COMPETENZE	15
ART. 43	CONVOCAZIONE	15
ART. 44	DECISIONI	16
8	LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI (CPS)	16
ART. 45	COMPOSIZIONE	16
ART. 46	COMPETENZE E SCOPI	16
ART. 47	CONVOCAZIONE	16
9	LA COMMISSIONE DELLE ASSICURAZIONI (CAS)	16
ART. 48	COMPOSIZIONE	16
ART. 49	COMPETENZE	16
ART. 50	CONVOCAZIONE	16
ART. 51	DECISIONI	17
10	ORGANO DI REVISIONE.....	17
ART. 52	ELEZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE	17
	1. L'ASSEMBLEA GENERALE ELEGGE DUE VERIFICATORI DEI CONTI E UN SUPPLENTE PER UN PERIODO DI DUE ANNI. ESSI ESAMINANO E CONTROLLANO SU BASE ANNUA I CONTI DELLA FEDERAZIONE E REDIGONO UN RAPPORTO SCRITTO.....	17
ART. 53	RAPPORTO DI REVISIONE E TIPI DI CONTROLLO	17
V.	Disposizioni complementari	18
ART. 55	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE	18
VI.	Scioglimento	18
ART. 56	PROCEDURA	18
Allegato 1 – Repertorio SCO e SICO		19

I. Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome

Sotto il nome di "FSO Fédération Suisse des Ostéopathes", "SVO-FSO Schweizerischer Verband der Osteopathen", "FSO Federazione Svizzera degli Osteopati" è stata costituita un'associazione di osteopati che è sottoposta al presente statuto e dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede

1 La sede dell'associazione di trova presso la Segreteria generale.

2 Su decisione del Comitato Centrale (CC), la sede può essere trasferita in altro luogo.

Art. 3 Scopi

1 In quanto organizzazione mantello, la FSO-SVO rappresenta i suoi membri ordinari presso la popolazione, le autorità e le altre istituzioni in tutte le questioni di entità generale sul territorio svizzero. In qualità di organizzazione professionale degli osteopati diplomati, la FSO-SVO partecipa allo sviluppo di un sistema di sanità svizzero efficace e centrato sul paziente.

2 Gli obiettivi della FSO-SVO sono i seguenti:

- a) raggruppare gli osteopati, difendere i loro interessi professionali ed economici ed impegnarsi a favore della libertà e dell'indipendenza della professione di osteopata
- b) rafforzare le misure per la garanzia di qualità della formazione professionale (studi di osteopatia, formazione osteopatica post-universitaria e continua) e rafforzare la promozione della ricerca sull'osteopatia
- c) promuovere la qualità e il carattere economico delle prestazioni osteopatiche
- d) rafforzare la solidarietà e i legami tra i membri
- e) intrattenere una relazione di fiducia tra gli osteopati e la popolazione, le autorità e le altre istituzioni e garantire che gli osteopati beneficino dell'attenzione dovuta nell'ambito delle questioni di politica della sanità
- f) coltivare le relazioni con le organizzazioni attive nel settore della sanità del paese e all'estero, specialmente con le associazioni di osteopati straniere, nazionali ed internazionali, così come con tutte le organizzazioni simili

Art. 4 Compiti

1 Per raggiungere i propri obiettivi, la FSO-SVO si basa su:

- a) l'applicazione di un Codice deontologico
- b) l'entrata in vigore e l'applicazione della Regolamentazione per la formazione post-universitaria
- c) l'applicazione della Regolamentazione per la formazione continua
- d) l'elaborazione di un Regolamento di esecuzione dello statuto e l'adattamento del medesimo ad eventuali sviluppi futuri
- f) l'offerta o procura di servizi vantaggiosi ai membri, in particolare nei campi economici, giuridici e sociali
- g) l'informazioni ai membri circa le questioni e gli sviluppi attuali e fondamentali della politica professionale e sanitaria
- h) l'informazioni alla popolazione, alle autorità e alle altre istituzioni circa gli obiettivi e i punti di vista della FSO-SVO
- i) l'istituzione ed utilizzazione di una rete informatica

II. Membri

Art. 5 Categorie di membri

L'associazione conta quattro categorie di membri:

1. i membri ordinari
2. i membri onorari
3. i membri d'onore
4. i membri passivi

Art. 6 Membri ordinari

1 Sono ammessi come membri ordinari, gli osteopati che:

- a) rispondono ai criteri CDS o sono in possesso del diploma Master of Science HES SO in osteopatia CDS e possono esercitare il diritto di pratica nei cantoni che lo richiedono
- c) hanno una responsabilità civile professionale
- d) praticano in Svizzera

2 Gli osteopati che desiderano affiliarsi alla FSO-SVO in qualità di membri ordinari devono inviare una domanda di ammissione scritta al CC della FSO-SVO che la trasmetterà alla commissione di ammissione. Qualora tale domanda venga rifiutata, la decisione negativa potrà essere oggetto di un'istanza di riesame presso il CC della FSO-SVO. Inoltre, i diritti e le prerogative dell'AG rimangono assolutamente invariati (art. 19 e seguenti dello statuto).

3 Qualsiasi membro ordinario può chiedere al CC la sospensione dei propri diritti e doveri per una durata determinata in caso di:

- Malattia o infortunio
- Congedo di maternità
- Congedo sabbatico
- Casi di rigore (qualsiasi altro caso non descritto e lasciato a discrezione del CC per mezzo della segreteria generale della FSO)

Art. 7 Membri onorari

1 Il membro che ha messo termine alla propria attività professionale acquisisce la qualità di membro onorario, qualora sia stato in precedenza membro ordinario. Rimane in teoria affiliato all'ultima SCO di cui era membro ordinario.

2 È esente dal pagamento delle quote associative.

Art. 8 Membri d'onore

1 Le persone che hanno acquisito meriti particolari nel campo dell'osteopatia, della sanità pubblica o nei confronti della FSO-SVO possono essere nominate membri d'onore.

2 Il titolo di membro d'onore viene conferito dall'assemblea generale, su proposta del CC.

3 Tale membro è esente dal pagamento delle quote associative e non gode del diritto di voto, né del diritto di eleggibilità: tuttavia, se esercita ancora la propria attività in maniera principale, dovrà versare la quota associativa e disporrà del diritto di voto ma non di quello di eleggibilità.

Art. 8bis Membri passivi

1 Per membri passivi s'intende:

- Gli osteopati assistenti diplomati di una scuola che permette di accedere alla seconda parte dell'esame intercantonale secondo le regole stabilite dalla CDS, ma che non hanno ancora espletato i due anni di tirocinio necessari per diventare membri della FSO possono aderirvi come membri "Tirocinio"

- Gli osteopati che seguono una formazione HES con il dipl. Bachelor of science HES SO in osteopatia e in corso di Master

2 Questi membri non godono del diritto di voto e di eleggibilità.

3 Essi debbono versare un contributo equivalente al 10% del contributo di membro ordinario.

4 Essi debbono firmare una convenzione per assistenti, emessa dalla Commissione ammissioni, della durata di 4 anni al massimo.

Art. 9 Affiliazione obbligatoria ad un'organizzazione di base

1 Qualsiasi membro ordinario della FSO-SVO deve essere membro della Società Cantonale degli Osteopati (SCO) del luogo in cui esercita l'attività professionale principale.

2 Eventuali cambiamenti professionali o altri motivi che implicino un cambiamento dell'affiliazione di base devono essere comunicati immediatamente al comitato della SCO di appartenenza. L'entrata nella nuova organizzazione di base avrà luogo, al più tardi, il 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 10 Perdita della qualità di membro

1 La qualità di membro si perde in seguito a dimissione, esclusione o decesso.

2 La dimissione deve essere data per iscritto rispettando un termine di preavviso di sei mesi per la fine di un anno civile.

3 La decisione relativa all'esclusione di un membro spetta agli organi competenti in base al Codice deontologico.

4 Il CC della FSO-SVO può, con riserva di ricorso al Consiglio di Etica e Deontologia (CED), pronunciare l'esclusione di un membro qualora:

- a) non rispetta i propri impegni statutarî, finanziari, in particolare, nei confronti della FSO-SVO
- b) le sue azioni si oppongono agli scopi e ai principi della FSO-SVO

5 Qualsiasi SCO può, con riserva di ricorso al CC della FSO-SVO, pronunciare l'esclusione di un membro qualora:

- a) non rispetta i propri impegni statutarî, finanziari in particolare, nei confronti dell'organizzazione di base
- b) le sue azioni non rispettano gli scopi e i principi della sua organizzazione di base

6 L'esclusione o la dimissione della SCO competente comporta automaticamente la perdita della qualità di membro della FSO-SVO. Nella misura autorizzata dall'articolo 10, l'ammissione ad un'altra SCO rimane riservata.

7 Eventuali ricorsi contro una decisione di esclusione devono essere presentati per iscritto, entro un termine di 30 giorni. La via del ricorso può essere utilizzata in un unico caso.

8 La persona esclusa per mancato pagamento della quota associativa può chiedere di ridiventare membro della FSO-SVO mediante:

- a) un termine d'attesa di 6 mesi dall'esclusione
- b) la presentazione di una domanda di adesione completa
- c) il pagamento integrale della quota scaduta e di quella dell'anno in corso, quale che sia il momento della reintegrazione

Art. 11 Diritti

1 I membri ordinari hanno i seguenti diritti:

- a) diritto di voto e di eleggibilità
- b) diritto alle prestazioni di servizi della FSO-SVO, della SCO competente e di altre organizzazioni o persone al servizio della FSO-SVO

2 I membri onorari così come i membri passivi, dispongono di un voto consultivo. Lo stesso vale per i membri d'onore che non praticano più la professione.

Art. 12 Doveri

1 I membri devono conformarsi alle disposizioni dello Statuto, al Codice deontologico, alla Regolamentazione per la formazione continua e post-universitaria e ad eventuali decisioni obbligatorie.

2 Lo stesso si applica allo statuto e alle decisioni obbligatorie della SCO competente.

3 I membri devono versare rispettivamente la quota associativa decisa dall'AG della FSO-SVO e quella fissata dalla SCO.

4 Tenendo conto del principio beneficiario-pagante, la FSO-SVO e le SCO fissano le seguenti quote associative annuali:

- a) la quota associativa di base generale annuale
- b) gli eventuali contributi speciali per certi gruppi di membri o di progetti determinati

5 Il Regolamento di esecuzione definisce le diverse categorie, nonché i criteri di riduzione delle quote associative.

Art. 13 Sostanza e responsabilità

1 Le risorse della FSO-SVO sono tra l'altro le seguenti:

1. le quote associative e i contributi dei suoi membri
2. i redditi dei suoi beni
3. i prodotti delle ammende
4. le donazioni, i lasciti, le parti di eredità ed altre liberalità di qualsivoglia forma possibile.

2 La responsabilità della FSO-SVO è limitata all'ammontare della sua sostanza.

3 I membri della FSO-SVO, a titolo personale, non hanno diritto ad alcun attivo dell'associazione.

III. Organizzazione di base

1 Organizzazione di base: le Società Cantionali degli Osteopati (SCO)

Art. 14 Organizzazione di base con duplice affiliazione necessaria

1 Le Società Cantionali degli Osteopati rappresentano, in ragione dell'affiliazione di base obbligatoria, la totalità dei membri ordinari della FSO-SVO.

Art. 15 Riconoscimento delle Società Cantionali degli Osteopati

1 L'AG riconosce le Società degli Osteopati organizzate su base cantonale che:

- a) sono idonee al raggiungimento degli scopi e alla realizzazione dei compiti della FSO-SVO
- b) riconoscono nel loro statuto l'obbligatorietà dello statuto della FSO-SVO per se stesse e per i loro membri

2 L'AG ammette al massimo una società per cantone o mezzo cantone. Le SCO sono repertorate nell'allegato I del presente statuto, al fine di farne parte integrante.

3 Una SCO deve contare minimo 10 membri; gli osteopati dei cantoni che dispongano di un numero insufficiente di membri potenziali possono raggrupparsi e formare così una SCO intercantonale (SICO).

4 Una SCO che non rispetta le decisioni della FSO-SVO può vedersi ritirare dall'AG il riconoscimento di organizzazione di base.

Art. 16 Compiti e funzioni delle Società Cantionali degli Osteopati

1 Le SCO rappresentano i propri membri nei confronti della popolazione, delle autorità e delle altre istituzioni dei rispettivi cantoni. In particolare, sono incaricate dei seguenti compiti:

- a) organizzazione di un servizio di pronto soccorso osteopatico
- b) promozione della formazione continua
- c) informazione dei propri membri sulle questioni e gli sviluppi attuali e fondamentali della politica professionale e sanitaria
- d) informazione della popolazione, delle autorità e delle altre istituzioni circa gli obiettivi e i punti di vista degli osteopati

2 In quanto organizzazioni di base della FSO-SVO, le SCO sono inoltre incaricate dei seguenti compiti:

- a) accettano tutti i membri della FSO-SVO che desiderano affiliarsi in base all'articolo 9 e garantiscono loro il diritto di voto e di eleggibilità per le questioni riguardanti la FSO-SVO
- b) portano a termine i compiti ad esse conferiti in conformità al codice deontologico
- c) s'incaricano dei compiti di loro competenza nell'ambito della regolamentazione per la formazione continua e post-universitaria e la formazione continua
- d) eseguono le altre decisioni della FSO-SVO fondate su basi statutarie

IV. Organi della FSO-SVO

1. Introduzione

Art. 17 Organi

1 Gli organi della FSO-SVO sono:

- a) l'Assemblea generale (AG)
- b) il Comitato centrale (CC)
- c) la Segreteria generale (SG)
- d) il Consiglio di Etica e di Deontologia (CED)
- e) la Commissione Intercantonale di Etica e di Deontologia (CIED)
- f) la Commissione d'Ammissione (CA)
- g) la Commissione Accademica (ComAcad)
- h) la Commissione di Controllo della Formazione Continua (CCFC)
- i) la Commissione delle finanze (CF)
- j) la Commissione delle Assicurazioni (CAS)
- k) la Conferenza dei Presidenti delle SCO

2 Solo i membri della FSO-SVO che esercitano un'attività professionale in qualità di osteopati sono eleggibili agli organi della FSO-SVO (eccetto la segretaria generale).

3 Il/La segretario/a generale può essere portato/a a partecipare ai lavori degli organi della FSO-SVO.

Art. 18 Elezioni agli organi della FSO

1 Le persone elette dall'AG o dal CC per far parte degli organi della FSO-SVO possono esercitare la propria attività solo se sono membri ordinari.

2 L'assemblea generale

Art. 19 Decisioni dell'assemblea generale

1 L'assemblea generale è il potere supremo dell'associazione.

2 Essa è composta da membri aventi diritto di voto.

3 Salvo disposizioni contrarie dello statuto o della legge, l'AG prende le proprie decisioni con la maggioranza dei membri presenti.

4 In generale le votazioni avvengono per alzata di mano. A maggioranza, l'AG può comunque decidere di votare con scheda segreta.

5 In generale le elezioni avvengono con scheda segreta. Tuttavia, l'elezione può avvenire per alzata di mano, qualora venga richiesto dai tre quarti dei votanti.

6 L'AG procede quindi a tutte le operazioni relative all'entrata in vigore delle nuove istanze, in particolar modo, all'adozione e all'entrata in vigore del Codice deontologico, nonché del suo regolamento.

7 Decide delle modalità relative all'affiliazione della FSO-SVO ad un'associazione nazionale o internazionale.

Art. 20 Competenze

1 L'AG esercita una supervisione sull'attività degli altri organi, definisce le linee generali della politica federativa e prende decisioni che interessano tutti i membri.

2 In questo modo, l'AG assume in particolare i seguenti compiti e competenze:

- a) elezione del CC della FSO-SVO
- b) elezione del presidente e dei due vicepresidenti della FSO-SVO
- c) elezione dei membri delle diverse commissioni per una durata di due anni
- d) messa in vigore della Regolamentazione del CED
- e) messa in vigore del Regolamento di esecuzione ed approvazione del Regolamento della CCFC (Commissione di Controllo della Formazione continua)
- f) accettazione del rapporto annuale del Comitato della FSO-SVO
- g) esame ed approvazione degli obiettivi politici e strategici proposti dal Comitato
- h) approvazione dei conti annuali e del bilancio e concessione dello scarico al Comitato
- i) determinazione della quota associativa di base generale annuale e degli eventuali contributi speciali
- j) riconoscimento delle SCO
- k) istituzione di commissioni per il trattamento di questioni particolari
- l) determinazione delle indennità per i membri delle commissioni
- m) nomina di membri d'onore su proposta del CC
- n) decisione circa le modifiche allo statuto e scioglimento dell'assemblea generale
- o) decisione circa gli altri oggetti riservati all'assemblea generale in base alla legge e allo statuto

3 L'AG nomina, per una durata di 4 anni, una società fiduciaria approvata come organo di controllo, avente come compito annuale di verificare i conti annuali della FSO-SVO e di stabilire un rapporto scritto all'attenzione dell'AG.

Art. 21 Convocazione

1 Il CC convoca ogni anno l'AG una seduta ordinaria e, ogniqualvolta sia necessario, a sedute straordinarie.

2 La convocazione deve essere inviata al massimo quattro settimane prima della seduta ed accompagnata dall'ordine del giorno e da tutti i documenti già disponibili per la seduta.

3 Gli oggetti che non figurano nell'ordine del giorno possono essere sottoposti alla decisione dell'AG solo se lo decide la maggioranza dei votanti.

4 La convocazione di un'assemblea generale straordinaria può esser fatta su richiesta di un decimo dei membri per trattare di un tema particolare.

4a Il CC convocherà l'assemblea straordinaria entro 30 giorni che seguono il deposito della domanda.

Art. 22 Diritto di presentare una proposta all'AG

1 Tutte le SCO, tutti gli organi della FSO-SVO e tutti gli istituti d'insegnamento di osteopatia riconosciuti dalla normativa in vigore, nonché un gruppo composto da un decimo dei membri FSO-SVO possono presentare per iscritto, fino a massimo tre settimane prima della seduta, delle proposte atte a richiedere che l'AG tratti un tema di sua competenza.

2 Se una proposta viene emessa da un gruppo di membri, esso può delegare un membro affinché rappresenti il gruppo stesso all'AG.

Art. 23 Voto per corrispondenza

1 Il CC è abilitato a sottoporre eccezionalmente ai membri ordinari oggetti di competenza dell'AG per la presa di decisioni per corrispondenza.

2 Il voto elettronico non è autorizzato. Le elezioni, da una parte, così come le decisioni che esigono la maggioranza assoluta stabilita dallo statuto, dall'altra parte, sono escluse dalla procedura di voto per corrispondenza.

Art. 24 Presidenza dell'assemblea

1 Il presidente della FSO-SVO o, in caso d'impedimento, uno dei vicepresidenti, presiede l'AG.

2 Il SG redige il verbale delle delibere.

3 Il Comitato centrale (CC)

Art. 25 Composizione

1 Il Comitato centrale della FSO-SVO (CC) è composto da cinque - sette membri, di cui un presidente e due vice-presidenti, eletti dall'AG per una durata rinnovabile di due anni. In caso di parità di voti, il parere del Presidente è preponderante.

2 In occasione dell'elezione dei membri del CC della FSO-SVO, deve essere tenuto conto, per quanto possibile e in modo equo, delle diverse lingue nazionali e delle regioni.

3 I membri del CC della FSO-SVO esercitano l'attività di osteopata a titolo principale. Se necessario, possono esercitare un'attività operativa per la FSO-SVO in qualità di dipendenti.

Art. 26 Elezione del Comitato della FSO-SVO

1 I membri del CC sono eletti dall'AG per una durata di due anni. Può candidarsi all'elezione qualsiasi membro ordinario. Solo un membro che è già stato in attività in seno al Comitato potrà essere eletto presidente.

2 I membri del Comitato sono eletti individualmente.

Art. 27 Competenze

1 Il CC è l'organo direttivo della FSO-SVO. Esso rappresenta la FSO-SVO all'esterno e adotta tutte le misure che gli sembrano idonee per raggiungere gli scopi della FSO-SVO.

2 Il CC assume tutti i compiti che non vengono affidati ad altri organi dallo statuto o dalla legge. Assume in particolare i seguenti compiti e competenze:

- a) preparazione dei dossier per l'AG, con l'aiuto del SG
- b) redazione del rapporto annuale e determinazione dei conti annuali e del bilancio per l'AG
- c) definizione degli obiettivi politici e strategici per l'AG
- d) esecuzione delle decisioni prese dall'AG
- e) controllo dell'effettiva applicazione delle decisioni affidate alle SCO
- f) creazione di commissioni o designazione di mandatari incaricati di trattare questioni particolari; controllo, definizione del capitolato corrispondente e delle modalità d'indennizzo
- g) elaborazione del Regolamento di esecuzione per l'AG
- h) esecuzione dei compiti di sua competenza nell'ambito della Regolamentazione per la formazione post-universitaria e della Regolamentazione per la formazione continua
- i) adozione del capitolato del Segretario Generale
- j) nomina, controllo e licenziamento del Segretario Generale
- k) creazione di commissioni o designazione di mandatari incaricati di trattare questioni particolari

- l) esclusione di membri che non osservano gli impegni statutari, finanziari in particolare, o le cui azioni si oppongono agli scopi e ai principi della FSO-SVO
- m) decisione definitiva nel ricorso contro l'esclusione di membri ad opera delle SCO

3 Il CC ha la facoltà, dietro decisione dell'AG, di disporre liberamente di un certo importo dei finanziamenti per la gestione amministrativa corrente della FSO-SVO. Tale punto è oggetto di una decisione speciale che può essere rinnovata.

4 Il CC della FSO-SVO è autorizzato a disporre, fuori bilancio, delle spese che rappresentino, per ciascun caso, al massimo il 2 % del bilancio annuale. L'importo globale di tali spese non deve tuttavia oltrepassare il 5 % del bilancio annuale. Le eventuali spese supplementari devono essere sottoposte all'approvazione della Conferenza dei Presidenti delle SCO e SICO.

Art. 28 Organizzazione e riunione

1 Il CC della FSO-SVO attribuisce settori di competenza ben definiti ad ognuno dei propri membri.

2 Si riunisce ogniqualvolta sia necessario e convoca i propri membri 15 giorni in anticipo con l'ordine del giorno. Fanno eccezione i casi urgenti.

3 Il CC della FSO-SVO può designare al proprio interno uno o più gruppi di lavoro e definire le loro competenze.

Art. 29 Decisioni

1 Il CC della FSO-SVO delibera validamente in presenza della metà dei propri membri. Prende le decisioni a maggioranza.

Art. 30 Rappresentanza

1 La FSO-SVO è validamente impegnata nei confronti di terzi mediante la firma collettiva a due del presidente o di uno dei vicepresidenti e di un altro membro del CC.

4 La Segreteria generale (SG)

Art. 31 Composizione e competenze

1 La Segreteria Generale (SG) è l'organo esecutivo della FSO-SVO posto sotto sorveglianza del CC della FSO-SVO. È composto dal segretario generale, dai quadri e dagli altri collaboratori e collaboratrici.

2 Il Segretario Generale dispone di voto consultivo alle sedute dell'AG e del CC della FSO-SVO.

3 Le sue competenze sono definite nel capitolato stabilito dal CC.

5 Gli organi di deontologia (CED e CIED)

Art. 32 Composizione del CED

1 Il Consiglio di Etica e di Deontologia (CED) è nominato dall'AG della FSO-SVO.

2 È composto da cinque membri della FSO-SVO che eleggono il loro presidente e i loro vicepresidenti.

Art. 33 Competenze e compiti del CED

1 Il CED deve offrire una consulenza, nel limite delle proprie competenze, alle preoccupazioni deontologiche dei membri e delle commissioni.

2 Deve prevedere ed anticipare i problemi deontologici, realizzando un lavoro di riflessione su argomenti che preoccupano i membri.

3 È l'istanza di ricorso contro le decisioni della Commissione Intercantonale di Etica e di Deontologia.

4 Collabora all'elaborazione del Codice deontologico e dei regolamenti interni della FSO-SVO.

Art. 34 Composizione della CIED

1 La Commissione Intercantonale di Etica e di Deontologia è nominata dall'AG della FSO-SVO. Essa è composta da sette membri, di cui almeno due per regione linguistica e di un presidente. Il presidente e le altre funzioni della commissione sono nominate dalla CIED nel corso della prima assemblea.

Art. 35 Competenze della CIED

1 La Commissione Intercantonale di Etica e di Deontologia (CIED) garantisce il rispetto dello statuto e del Codice deontologico della Federazione Svizzera degli Osteopati e delle Società Cantionali.

Art. 36 Diritto di procedura

1 Le modalità di funzionamento degli organi sono dettagliate nel Codice deontologico e nel Regolamento degli organi di deontologia della FSO.

2 La Commissione Intercantonale di Etica e di Deontologia può e deve infliggere le sanzioni previste dal Codice deontologico della FSO. Il Regolamento degli organi di deontologia della FSO regola le eccedenze.

Art. 36b Il mediatore

1 Il mediatore, nominato per ogni caso dal presidente della Commissione Intercantonale di Etica e di Deontologia, è incaricato di conciliare le controversie tra le parti.

2 Esercita in modo imparziale. Il Regolamento degli organi di deontologia della FSO regola i dettagli relativi alla procedura di mediazione.

3 In caso di fallimento della conciliazione, deferisce il fascicolo alla Commissione Intercantonale di Etica e di Deontologia.

6 La Commissione d'ammissione (CAAd)

Art. 37 Composizione

La Commissione d'ammissione è nominata dall'AG della FSO-SVO. È composta da cinque membri della FSO-SVO che eleggono il loro presidente.

Art. 38 Competenze

1 La Commissione d'ammissione è l'organo consultativo del CC della FSO-SVO per le questioni relative alle ammissioni e alla convalida dei percorsi formativi.

2 In particolare, è incaricata di:

- a) Elaborare la regolamentazione dell'organizzazione e dell'attività della Commissione d'ammissione che presenta, nella fattispecie, i criteri di ammissione e la convalida dei diversi percorsi accademici, con riserva di approvazione del CC. L'AG statuisce in caso di controversia;
- b) Dare un parere al CC sulle domande di ammissione.

Art. 39 Convocazione

1 La Commissione di ammissione viene convocata dal suo presidente a seconda delle necessità. Deve essere convocata qualora il CC della FSO-SVO lo richieda indicando gli oggetti che desidera essere trattati.

Art. 40 Decisioni

1 La CAd delibera validamente qualora tre dei suoi membri siano presenti. Prende le decisioni a maggioranza dei votanti.

7 La Commissione Accademica (ComAcad)

Art. 41 Composizione

1 La Commissione Accademica (ComAcad) viene nominata dall'AG. È composta da cinque membri della FSO-SVO che eleggono il loro presidente.

Art. 42 Competenze

1 La CFP è l'organo consultativo del CC e dell'AG della FSO-SVO per le questioni accademiche. In particolare, è incaricata di:

- a) portare a termine i mandati ad essa conferiti dal CC e dall'AG della FSO-SVO;
- b) assumersi i compiti di sua competenza nell'ambito delle regolamentazioni per la formazione continua e la formazione post-universitaria;
- c) emanare un regolamento sull'organizzazione e l'attività della ComAcad, con riserva di approvazione del CC. L'AG statuisce in caso di controversia.
- d) assumersi i compiti di sua competenza nell'ambito delle relazioni con le scuole e gli istituti di formazione riconosciuti.

2 La ComAcad può delegare la formazione continua e la formazione post-universitaria a delle sottocommissioni.

Art. 43 Convocazione

1 La CFP viene convocata dal suo presidente a seconda delle necessità e comunque almeno una volta l'anno. Deve essere convocata qualora il CC della FSO-SVO lo richieda indicando gli oggetti che desidera essere trattati

Art. 44 Decisioni

1 Il quorum è raggiunto qualora la metà dei membri sia presente. La ComAcad prende le decisioni e procede alle elezioni a maggioranza dei votanti.

8 La Conferenza dei presidenti (CPS)

Art. 45 Composizione

La Conferenza dei Presidenti delle SCO (CPS) è composta dai Presidenti delle SCO o delle Società intercantionali.

Art. 46 Competenze e scopi

La CPS ha potere consultativo.

Essa ha lo scopo di agevolare la comunicazione fra i diversi esecutivi (centrale e cantonali) ed i membri, di facilitare la messa in atto di progetti e di partecipare alla risoluzione dei problemi in corso.

Art. 47 Convocazione

La CPS è convocata al minimo due volte all'anno dal CC.

9 La Commissione delle assicurazioni (CAS)

Art. 48 Composizione

1 La Commissione delle assicurazioni (CAS) viene nominata dall'AG. È composta da cinque membri della FSO-SVO che eleggono il loro presidente.

Art. 49 Competenze

1 La CAS è l'organo consultivo del CC e dell'AG della FSO-SVO per le questioni relative all'assicurazione malattia. In particolare, è incaricata di:

- a) assumersi i compiti di sua competenza nell'ambito della regolamentazione per l'assicurazione malattia
- b) portare a termine i mandati ad essa conferiti dal CC e dall'AG della FSO-SVO
- c) emanare un regolamento sull'organizzazione e l'attività della CAS, con riserva di approvazione del CC. L'AG statuisce in caso di controversia

Art. 50 Convocazione

1 La CAS viene convocata dal suo presidente a seconda delle necessità e comunque almeno una volta l'anno. Deve essere convocata qualora il CC della FSO-SVO lo richieda indicando gli oggetti che desidera essere trattati.

Art. 51 Decisioni

1 Il quorum è raggiunto qualora la metà dei membri sia presente. La CAS prende le decisioni e procede alle elezioni a maggioranza dei votanti.

10 Organo di revisione

Art. 52 Elezione dell'organo di revisione

1. L'assemblea generale elegge due verificatori dei conti e un supplente per un periodo di due anni. Essi esaminano e controllano su base annua i conti della Federazione e redigono un rapporto scritto.

2. Il mandato dell'organo di revisione può essere conferito a un fiduciario.

3. L'assemblea generale si pronuncia ogni anno sulla riassegnazione del mandato di revisione conferito al fiduciario.

Art. 53 Rapporto di revisione e tipi di controllo

1. Il rapporto dell'organo di revisione viene comunicato ai membri della Federazione durante l'Assemblea generale annuale.

2. L'Assemblea generale decide sul tipo di controllo da effettuare (controllo ristretto o controllo succinto).

V. Disposizioni complementari

Art. 55 Regolamento di esecuzione

1 Su proposta del CC, l'AG emana, nel Regolamento di esecuzione, delle disposizioni di esecuzione relative al presente statuto.

VI. Scioglimento

Art. 56 Procedura

1 Lo scioglimento della FSO-SVO può essere deciso solo dall'assemblea generale riunita in seduta straordinaria.

2 Può essere presentato all'ordine del giorno solo tale oggetto.

3 La convocazione tramite posta deve avvenire con un preavviso di 30 giorni.

4 Lo scioglimento deve essere approvato dai due terzi dei membri dell'associazione.

5 Se non si raggiunge il quorum dei due terzi, il CC convoca una seconda assemblea generale avente come unico oggetto all'ordine del giorno lo scioglimento stesso. Tale assemblea deve riunirsi entro due mesi dalla prima assemblea. In occasione della seconda assemblea, lo scioglimento deve essere votato a maggioranza dei voti espressi.

6 L'assemblea straordinaria decide la modalità di liquidazione. Essa designa gli organi incaricati della liquidazione e dà loro scarico. L'attivo dopo liquidazione viene destinato ad un obiettivo scelto dall'assemblea generale.

Il presente statuto è stato adottato in occasione dell'assemblea costituente della FSO-SVO tenutasi a Berna in data due dicembre duemilacinque ed è stato modificato dalle assemblee generali ordinarie tenutesi a Berna il 29 febbraio 2008, il 27 marzo 2009, il 12 marzo 2010, il 25 marzo 2011, il 23 settembre 2011, il 2 ottobre 2014, il 14 aprile e il 3 maggio 2018.

Allegato 1 – Repertorio SCO e SICO

Société Cantonale Vaudoise d'Ostéopathie (SCO Vaud)

Société Cantonale Valaisanne d'Ostéopathie (SCO-VS)

Société Cantonale d'Ostéopathie de Genève (SCOG)

Società Cantonale degli Osteopati del Canton Ticino (SCOT)

Société Cantonale Bernoise d'Ostéopathie (SCO Berne / KOG Bern)

Société Fribourgeoise d'Ostéopathie (SOF)

Société Intercantonale d'Ostéopathie Jura-Neuchâtel (SIJNO)

Interkantonale Osteopathiengesellschaft Nordost- und Nordwestschweiz (IKOG NOWZ)